



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali

Roma, data del protocollo

FP/CGIL

CISL/FP

UIL/PA

CONFINTESA FP

CONFSAL/UNSA

FLP

USB PI

LORO SEDI

Oggetto: progressioni verticali e differenziali stipendiali.

Per opportuna informazione si comunicano gli elementi acquisti, su richiesta sindacale, presso la Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie concernenti l'oggetto.

La suddetta Direzione Centrale ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del C.C.N.L. – Comparto funzioni Centrali del 9 maggio 2022, *“Il differenziale stipendiale cessa di essere corrisposto in caso di progressione ad area superiore e rientra nella disponibilità del fondo risorse decentrate, fatta salva la quota dello stesso eventualmente necessaria a garantire l'invarianza della retribuzione fissa annua in godimento (stipendio, comprensivo di differenziale stipendiale e indennità di amministrazione o di ente), nel caso in cui la retribuzione fissa annua della area di nuovo inquadramento (stipendio tabellare e indennità di amministrazione o di ente) risulti inferiore alla predetta retribuzione fissa in godimento. La quota eventualmente mantenuta è computata a carico del Fondo risorse decentrate ed è riassorbita, tornando conseguentemente nella disponibilità del Fondo risorse decentrate, in caso di progressione economica effettuata nella nuova area.”*

DC/



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV – Relazioni sindacali**

In considerazione di quanto esposto, ha concluso la Direzione, la previsione pattizia sopra richiamata non consente ai dipendenti che beneficeranno della progressione verticale di conservare il differenziale stipendiale maturato nell'area di provenienza, ma garantisce, tuttavia, il mantenimento del trattamento economico in godimento che sia eventualmente superiore rispetto al trattamento iniziale della nuova area, con l'attribuzione di un assegno personale riassorbibile con la successiva progressione economica.

p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cacciaguerra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93.